



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA

Prot. N. 1343

VARIAZIONE TABELLARE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

La presente variazione tabellare si rende necessaria alla luce delle importanti modifiche normative che si sono da ultimo succedute in tema di minori stranieri non accompagnati, che hanno determinato anche un aumento delle competenze dei tribunali per i minorenni.

In particolare, la recente legge n. 47 del 2017 si occupa in maniera esclusiva dei minori non accompagnati implementando (e in parte modificando) il quadro normativo di tutela che già era stato delineato e ricomposto con il d.lgs. 142/2015 emanato in attuazione delle direttive UE 32 e 33 del 2013 recanti rispettivamente "Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale" e "Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale".

Entrambi gli atti normativi citati – cioè sia il d.lgs. 142/2015 sia la legge 47/2017 – sono stati poi di recente modificati, nella parte relativa ai minori stranieri non accompagnati, dal decreto legislativo correttivo ed integrativo del d.lgs. 142/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: d.lgs. 22 dicembre 2017 n. 220 pubblicato sulla GU n. 12 del 16 gennaio 2018. M

Il correttivo riveste una particolare importanza per l'organizzazione dei tribunali per i minorenni, posto che attribuisce nuove competenze ai medesimi. Già la legge Zampa aveva loro riconosciuto nuove competenza, creando tuttavia una significativa frammentazione delle stesse, in quanto attribuiva ai tribunali per i minorenni la competenza in materia di ratifica e di adozione delle misure di accoglienza e al giudice tutelare la competenza in materia di tutela, prevedendo tuttavia l'istituzione di un elenco di tutori volontari, ai sensi dell'art. 11, presso il tribunale per i minorenni.

Il decreto legislativo correttivo del d.lgs. n. 142/2015 ha eliminato la lamentata criticità, prevedendo l'attribuzione al Tribunale per i



Minorenni della competenza per la nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) e per la gestione delle relative tutele.

In particolare, il decreto approvato, accogliendo una delle osservazioni formulate dalla competenti commissioni di Camera e Senato, ha specificato che "il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela" sono emessi dal "Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato".

E' fatto salvo, così, anche l'esercizio in forma monocratica della gestione della tutela, laddove una gestione collegiale sarebbe oltremodo gravosa. Peraltro, sulla base della lettera delle legge e della relazione illustrativa, la competenza attribuita in via monocratica al Presidente o a un giudice delegato ha ad oggetto esclusivamente l'attività propria e specifica del giudice tutelare attinente la gestione della tutela e disciplinata agli articoli 343 e seguenti cc (richiamati dalla disposizione) ed è, invece, esclusa, la ratifica delle misure di accoglienza, che non attiene alla tutela in senso stretto e che rimane pertanto di competenza del tribunale per i minorenni in composizione collegiale. Viene, dunque, per la prima volta istituita una competenza civile monocratica in materia minorile.

All'esito delle riunioni interne che hanno coinvolto i colleghi e i giudici onorari e di cui si allegano i verbali, si è concordato che sarà necessario di aprire un doppio fascicolo, uno per le misure di protezione del minore e l'altro per la tutela. Si ritiene altresì l'opportunità che, per quanto relativi allo stesso minore, e dunque connessi, i due fascicoli, rispettivamente relativi alla ratifica e alla tutela, abbiano vita autonoma, atteso il diverso oggetto e la differente scansione temporale. Diversa è infatti la modalità di apertura degli stessi, atteso che, mentre il fascicolo relativo alla ratifica si apre a seguito del ricorso del PMM proposto al tribunale, il fascicolo relativo alla tutela si apre, ai sensi dell'art. 345 c.c., appena avuta notizia del fatto da cui deriva la tutela. Più precisamente, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d.lgs. n. 142/2015 come modificato dal d.lgs. n. 220/2017, l'autorità di p.s. dà immediata comunicazione della presenza di un minore straniero non accompagnato al tribunale. Tale è la *ratio* a fondamento della previsione per cui detta comunicazione va data sia al pubblico ministero minorile, al fine di predisporre il ricorso per la ratifica, sia al tribunale, al fine dell'apertura della tutela. ALL

E' stato peraltro comunicato agli Uffici che la Di.Gi.Sia presso il Ministero della Giustizia sta procedendo alla progettazione di una



'patch' di aggiornamento del sigma civile, comprensiva anche dell'istituzione di un autonomo registro delle tutele.

In virtù di quanto esposto, si ravvisa l'opportunità di un'apposita variazione tabellare, sul presupposto che l'istituzione dei criteri tabellari di attribuzione delle nuove procedure, quando idonei *ex se* ad individuare il magistrato assegnatario del procedimento di tutela, siano esaustivi, e dunque tengano luogo della delega presidenziale prevista dalla legge, di cui non ci sarà necessità.

Quanto ai criteri di assegnazione di tali affari, stante la connessione tra i due fascicoli, si ritiene opportuno che il fascicolo relativo alla tutela sia assegnato al magistrato cui è attribuito anche il fascicolo relativo alla ratifica, secondo il criterio tabellare adottato in generale per l'attribuzione degli affari civili, che si riporta di seguito:

- le procedure con ultima cifra 0 - 1 sono assegnate alla dott.ssa Montaruli,
- le procedure con ultima cifra 2 - 3 al dott. Pavese,
- le procedure con ultima cifra 4 - 5 - 6 al dott. Mistrulli,
- le procedure con ultima cifra 7 - 8 - 9 al dott. Santomassimo.

Mentre rispetto alla generalità degli affari civili non è prevista una coassegnazione degli stessi ai giudici onorari, per i procedimenti relativi ai MSNA essa appare opportuna, alla luce della specificità della materia e della sua interdisciplinarietà, rispetto alla quale possono essere valorizzate le specifiche competenze e l'apporto dei medesimi.

Nell'ambito dei fascicoli relativi alla ratifica, i giudici onorari cureranno la relativa attività istruttoria sotto la direzione del magistrato di riferimento.

Con specifico riferimento ai fascicoli relativi alle tutele, il magistrato assegnatario emetterà il decreto di apertura della tutela e contestuale nomina del tutore, verificando le eventuali incompatibilità, mentre al giudice onorario assegnatario potranno essere delegate alcune attività (raccolta del giuramento, verifica della trasmissione della relazione). Il magistrato si occuperà anche dei provvedimenti di cui agli artt. 371 e 374 c.c., mentre il tribunale, nella cui composizione entreranno il

del



magistrato e il giudice onorario delegati, provvederà ai sensi degli artt. 375 -376 c.c.

Quanto ai criteri di coassegnazione degli affari ai giudici onorari, si ricorda che, ai sensi della vigente tabella, i Collegi civili di volontaria giurisdizione sono composti da tutti i magistrati togati e dalle coppie di giudici onorari che affiancano ciascun togato, che si alternano con cadenza quindicinale, secondo il seguente schema:

COMPONENTI EFFETTIVI	COMPONENTI SUPPLEMENTI	GIORNI
Caiella - Malvasi	Zaccagnino - Coppola	1° - 3° - 5° giovedì del mese
Spinicelli - Montesano	Genovese - Cillis	1° - 3° - 5° giovedì del mese
Zaccagnino - Coppola	Caiella - Malvasi	2° - 4° giovedì del mese
Genovese - Cillis	Spinicelli - Montesano	2° - 4° giovedì del mese.

Si fa presente che le coppie di giudici onorari per la trattazione dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione sono così attribuite ai singoli magistrati togati: al dr. Santomassimo la coppia Caiella - Malvasi, al dr. Mistrulli la coppia Spinicelli - Montesano, al dr. Pavese la coppia Zaccagnino - Coppola, alla d.ssa Montaruli la coppia Genovese - Cillis.

I fascicoli relativi ai minori stranieri non accompagnati saranno dunque coassegnati alternativamente a ciascuno dei due giudici onorari affiancati al magistrato assegnatario.

Per le norme che ci riguardano, la loro applicazione è prevista dopo 30 giorni dalla entrata in vigore (il d.lgs. 220/17 è entrato in vigore il 31 gennaio 2018): si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'art. 2 comma 1 lettera b) oltre a riferirsi gli articoli 343 e seguenti cc, richiama anche le relative disposizioni di attuazione, 'in quanto compatibili. Si pensi, in particolare, agli articoli 47 e seguenti relativi alla istituzione e tenuta del registro delle tutele, come peraltro divisato dalla Di.gi.sia con nota del 28.2.2018.



Nell'ambito dei fascicoli relativi alle tutele, il magistrato, previa apertura della tutela, emetterà il decreto di nomina del tutore, verificando le eventuali incompatibilità, mentre al giudice onorario potranno essere delegate alcune specifiche attività (raccolta del giuramento, verifica della trasmissione dell'inventario). Il magistrato si occuperà anche dei provvedimenti di cui agli artt. 371 e 374 c.c., mentre il tribunale, nella cui composizione entreranno il magistrato e il giudice onorario delegati, provvederà ai sensi degli artt. 375 -376 c.c.

Quanto alla competenza in materia di reclamo avverso i provvedimenti relativi alla tutela, che ai sensi dell'art. 2 lett. B) del d.lgs. n. 220/2017 è attribuito al collegio, di cui non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento, si dispone la sua attribuzione al collegio, composto dal Presidente e dal giudice più anziano non incompatibile, ovvero in caso di incompatibilità del Presidente, dai due magistrati più anziani nell'ordine, unitamente alla coppia di giudici onorari assegnati al magistrato più anziano.

Quanto ai reclami avverso i provvedimenti di attribuzione dell'età, attualmente attribuiti alla competenza del Tribunale per i Minorenni, si concorda sull'interpretazione per cui il richiamo all'art. 739 c.p.c. introdotto dal correttivo, ne attribuisca la competenza alla Corte d'Appello.

Quanto alla data di efficacia della presente variazione, la disposizione transitoria di cui all'art. 4 del correttivo prevede che la norma si applica "in relazione alle comunicazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto", ovvero a partire dal 3.3.2018.

Visti gli artt. 38 - 40 della circolare sulla formazione delle tabelle relative al triennio 2017 - 2019,

DISPONE

la suesposta modifica tabellare relativa ai criteri di assegnazione degli affari civili relativi ai minori stranieri non accompagnati, con riferimento aia ai fascicoli collegiali relativi alle ratifiche e alle misure di accoglienza, sia con riferimento agli istituendi fascicoli relativi alle tutele;

viene confermato per il resto il vigente assetto tabellare.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo (par. 38.3 della circolare citata);

ny



Si comunichi il presente provvedimento tramite il sistema informatico ai magistrati interessati, che potranno proporre osservazioni entro sette giorni;

si comunichi altresì il predetto al Presidente della Corte di Appello per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi il provvedimento ai giudici onorari, ai Responsabili delle Cancelleria dell'Ufficio, al Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Lagonegro, Potenze e Matera.

Potenza, 5.3.2018

Il Presidente
D.ssa Valeria Montaruli

